



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2014/2015*

COMUNICATO UFFICIALE N 189

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 25 febbraio 2015 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE BIONDO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MICHELE BIONDO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della società Pol. D. Decentra Scafa nel 2013/14 consentendo che, in vece propria, di fatto le funzioni di allenatore fossero esercitate dal sig. Martino Tonino soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 maggio 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC;

Ritenuto nel merito che:

- lo stesso deferito ha ammesso gli addebiti contestati nel corso della sua audizione

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MICHELE BIONDO** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 maggio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MONTALTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO MONTALTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF ed in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, incolpazione riferibile nella stagione sportiva 2012/13 allo svolgimento di attività di tecnico a favore della società ASD Real Miramare in assenza di un suo formale tesseramento con la stessa, come si evince da alcune distinte di gara laddove si riscontra l'inserimento del nominativo del sig. Montalti come allenatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati e che il deferito è stato già sanzionato da questa Commissione nella stagione sportiva 2012/2013;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO MONTALTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MUSUMECI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVATORE MUSUMECI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato inserito in alcune distinte di gara di incontri disputati dalla società ASD Graniti Calcio come allenatore ed aver svolto tale funzione, senza essere tesserato per la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE MUSUMECI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **PATRIZIO LABBATE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; considerato che il sig. **PATRIZIO LABBATE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 e 4 della NOIF, quest'ultimo secondo cui i tecnici non possono svolgere attività per più di una società nel corso della stessa stagione sportiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 giugno 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente,

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PATRIZIO LABBATE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERLUIGI TONIUTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PIERLUIGI TONIUTTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 201 stagione sportiva 2011/12 per aver pattuito con la società Calcio Montebelluna, per la conduzione tecnica della Squadra Giovanissimi Regionali, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PIERLUIGI TONIUTTO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO LOCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
  - considerato che il sig. **MASSIMO LOCCI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF ed anche all'art. 38, comma 4 sempre delle NOIF incolpazione riferibile allo svolgimento di attività di tecnico a favore di più società nel corso della stessa stagione sportiva;
  - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015;
  - Osservato preliminarmente in rito che:
  - - il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
  - - infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art. 34 bis C.G.S FIGC;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MASSIMO LOCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI ROMANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
  - considerato che il sig. **LUIGI ROMANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per esser stato inserito nella distinta di gara in più incontri disputati dall'USD Atletico Gela con la qualifica di Dirigente/Accompagnatore, senza essere tesserato con la qualifica di Allenatore e senza aver richiesto la sospensione dall'Albo dei tecnici;
  - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 maggio 2015.
- Osservato preliminarmente in rito che:
- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
  - infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e

comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUIGI ROMANO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 maggio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **MIRCO SANTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MIRCO SANTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF, ed in relazione agli artt. 34, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico, avendo il predetto svolto attività di tecnico a favore della società ASD Intercomunale Santa Fiora in assenza di un suo formale tesseramento con la stessa e nel corso della medesima stagione sportiva 2013/14, avesse già assunto ufficialmente l'incarico di allenatore, dall'inizio del campionato all'11 novembre 2013, per la società U.S.D. Pitigliano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 aprile 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano ammessi dal deferito che tuttavia ha avuto un comportamento collaborativo;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MIRCO SANTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31 marzo 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAN LUIGI STAFFA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIAN LUIGI STAFFA** è stato deferito il 16.12.2015 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 Stagione Sportiva 2012/13 per aver pattuito con la società ASD Civitavecchia 1920, per la conduzione tecnica della Prima Squadra, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati;
- il deferito ha tenuto nel corso del presente procedimento un comportamento collaborativo e corretto

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIAN LUIGI STAFFA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31 marzo 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE LO PICCOLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVATORE LO PICCOLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito in alcune distinte di gara degli incontri disputati dalla società A.S.D. ZERO 91 con la qualifica di allenatore ed aver svolto tale funzione, senza regolare tesseramento per la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente
- che il deferito con memoria del 27 agosto 2014 ha ammesso di aver commesso l'illecito in buona fede;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE LO PICCOLO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFREDO FEMIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALFREDO FEMIANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1 e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito in alcune distinte di gara degli incontri disputati dalla società A.S.C. D. Stella Nascente ZERO 91 con la qualifica di allenatore ed aver svolto tale funzione, senza averne titolo, nonostante in possesso della qualifica di allenatore di base, in quanto tesserato come Segretario della predetta società ed, inoltre, avendo svolto quest'ultima mansione senza aver chiesto la necessaria sospensione dall'Albo del Settore Tecnico, prestando dunque una doppia attività per la società ASC. D. Stella Nascente;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- dalle difese svolte dal deferito può sostanzialmente dedursi la tenuità degli addebiti ascritti;
- il comportamento del deferito è stato anche in questa sede, di particolare trasparenza e lealtà;

**P.Q.M.**

dichiara il sig **ALFREDO FEMIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **7 marzo 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MATITA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVATORE MATITA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito nella distinta di gara dell'incontro del 20/10/2013 disputato dalla società A.S.D. Virtus Termini con la qualifica di allenatore ed aver svolto tale funzione, senza averne titolo, nonostante in possesso della qualifica di allenatore di base, ma mai regolarmente tesserato dalla predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015 ;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE MATITA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO CAMPANELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; considerato che il sig. **ANTONINO CAMPANELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito in alcune distinte di gara degli incontri disputati dalla società A.S.D. SG La Punta con la qualifica di allenatore ed aver svolto tale funzione, senza averne titolo, nonostante in possesso della qualifica di allenatore di base, ma mai regolarmente tesserato dalla predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO CAMPANELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAMPAOLO MONTESANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIAMPAOLO MONTESANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver eluso volontariamente la normativa federale prevista dall'art. 96 delle NOIF, al fine di evitare il pagamento del premio di preparazione spettante alla società Sondrio Calcio per la formazione del calciatore Daniele Quetti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 agosto 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S

del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;

- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano inconfutabili per averli ammessi in sede di interrogatorio oltre alle ulteriori risultanze testimoniali e documentali;
- ciò malgrado il deferito, dinanzi a questa Commissione ha tenuto un atteggiamento impertinente e sprezzante fino a negare la veridicità dei rapporti resi dalla Procura Federale e da lui stesso sottoscritti;
- tale atteggiamento è continuato nella udienza anche in ordine ad altre rilevanti circostanze che lo hanno portato a negare di conoscere l'altro coimputato sig. Luca Fossati che invece risulta comprovato agli atti essere stato in rapporti di stretta collaborazione al fine di compiere deliberatamente e premeditadamente l'illecito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIAMPAOLO MONTESANO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31 ottobre 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA FOSSATI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUCA FOSSATI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF e art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto da tramite nel temporaneo passaggio del calciatore Quetti alla società US Lario per poi approdare, successivamente, al Calcio Como, eludendo così la normativa relativa al premio di preparazione alla società Sondrio Calcio, come previsto dal citato articolo delle NOIF;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 luglio 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUCA FOSSATI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31 luglio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO LE PERA** – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti
- considerato che il sig. **CARLO LE PERA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2013/2014 l'attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015. ;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CARLO LE PERA** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GRAZIANO PERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GRAZIANO PERI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 38, comma 1, e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito in alcune distinte di gara degli incontri disputati dalla società GSC Calatabiano ASD con la qualifica di Collaboratore ed aver svolto tale funzione, nonostante in possesso della qualifica di allenatore di base, avendo altresì richiesto il tesseramento, non ratificato, per la stessa società come tecnico, ed ancora avendo svolto la mansione di Collaboratore senza aver chiesto la necessaria sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GRAZIANO PERI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **25 aprile 2015**.

Per i signori **NUNZIO DI SOMMA e FABRIZIO PERROTTI** che hanno avanzato proposta di patteggiamento, il Presidente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC Avv. Alberto Maria BRUNI ha emesso, per entrambi, decreto di sospensione di giudizio.

Firenze, 27 febbraio 2015

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera